



# **COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE**

di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato ed integrato con il D.Lgs 57/2017

Articolo	INDICE
1	Oggetto del regolamento e finalità
2	Campo di applicazione
3	Ambito soggettivo di applicazione
4	Conferimento degli incarichi al personale dipendente o a soggetti esterni all'ente
5	Costituzione e quantificazione del fondo incentivante
6	Costituzione del fondo per l'innovazione delle funzioni tecniche di cui al c.4 del D.Lgs.50/2016
7	Erogazione dell'incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche
8	Ripartizione dell'incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche
9	Ripartizione dell'incentivo per lo svolgimento parziale delle funzioni tecniche
10	Incentivo a personale di Centrale Unica di committenza di altro ente
11	Norme abrogate
12	Pubblicità del regolamento
13	Rinvio dinamico
14	Entrata in vigore

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento e finalità**

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art. 113 del D.lgs n. 50/2016 modificato e integrato dal D.Lgs 56/2107 di seguito denominato "Codice" al fine di disciplinare le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'Ente dell'incentivo *per le funzioni tecniche*.

L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

## **Art. 2**

### **Campo di applicazione**

L'incentivo viene applicato per lo svolgimento delle funzioni tecniche relative a ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura, a partire dal 21/04/2016, così come definiti dal "Codice" con le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento.

Nello specifico riguarda :

1. i Lavori pubblici
2. i Servizi, solo nel caso in cui è nominato il Direttore dell'Esecuzione.
3. le Forniture, solo nel caso in cui è nominato il Direttore dell'Esecuzione.

## **Art. 3**

### **Ambito soggettivo di applicazione**

**Rientrano nell'ambito applicativo del riconoscimento incentivante tutte le attività che comportino una responsabilità di controllo sull'esecuzione. Rientrano quindi nell'ambito dell'applicazione tutte le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, esclusivamente per attività di:**

- programmazione della spesa per investimenti;
- verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
- controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici;
- Responsabile Unico del Procedimento;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Area competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

## **Art. 4**

### **Conferimento degli incarichi al personale dipendente**

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto di lavori, servizi o forniture, la stazione appaltante nomina, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che a sua volta propone al Responsabile di Area competente la nomina dei soggetti con l'indicazione delle specifiche funzioni tecniche e amministrative da eseguire di cui all'art. 3. Tali nomine verranno conferite e formalizzate tramite apposito verbale redatto dal R.U.P. e sottoscritto dagli interessati e dal Responsabile di Area.

Qualora, per un intervento, in funzione della sua particolare complessità e/o importo dei lavori, venga costituito il "Nucleo per il supporto al R.U.P. " dovranno essere stabiliti nella determinazione del Responsabile di competenza, le percentuali di incentivo spettanti ai collaboratori tecnici e amministrativi, che

complessivamente dovranno essere almeno il 35% - nonché i compiti specifici di supporto da svolgere nel procedimento.

La suddetta percentuale dovrà quindi essere distribuita tra i predetti collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile dell'Area di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

#### **Art. 5**

##### **Costituzione e quantificazione del fondo incentivante per le funzioni tecniche**

1. In ragione di quanto disposto dall'art. 113 comma 2 del Codice, l'Amministrazione Comunale, a valere su ogni stanziamento di previsione della spesa per lavori, servizi o forniture, destina in un apposito fondo risorse finanziarie nella misura non superiore al 2 per cento sull'importo dei lavori posti a base di gara.

2. La quantificazione dell'incentivo a costituire il fondo è stimata in base a criteri oggettivi riferiti all'ammontare della spesa posta a base di gara e della complessità dell'opera o lavori, servizio o fornitura.

3. Vengono di seguito definiti i seguenti coefficienti di riduzione, da applicare al 2% di cui al comma 1, secondo le seguenti classi di importo lavori e di complessità, così definite

##### **Classe di importo LAVORI**

Classe	definizione	indice
1	Da 10.000 a 150.000	1
2	Da 150.000 a 1.000.000	0,95
4	Oltre 1.000.000	0,90

##### **Classe di importo SERVIZI e FORNITURE**

Classe	definizione	indice
1	Da 10.000 a 40.000	1
2	Da 40.000 a 209.000	0,95
3	Oltre 209.000	0,90

4. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice per gli appalti relativi a servizi o forniture la costituzione del fondo incentivante è applicabile solo nel caso in cui è nominato il Direttore dell'Esecuzione, secondo le casistiche riportate nella linee guida ANAC n. 3.

5. La previsione del Direttore dell'Esecuzione con le relative risorse economiche va inserita nel quadro economico della fornitura o servizio e la Giunta Comunale dovrà approvare tale previsione nell'ambito dell'approvazione del progetto. Il responsabile dell'Area, con proprio provvedimento, provvederà all'individuazione del professionista e alla sua nomina.

6. Per la costituzione del fondo incentivante è necessario venga espletata almeno un'indagine di mercato da svolgersi attraverso la semplice richiesta di preventivi ad almeno tre operatori economici.

#### **Art. 6**

##### **Costituzione del fondo per l'innovazione delle funzioni tecniche di cui al c.4 del D.Lgs.50/2016**

1. Sulla somma calcolata come all'art.4, il 20% dovrà essere destinato, ai sensi del comma 4 del codice e previa costituzione di apposito fondo, suddiviso per Aree, all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

2. Sono escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, a cui non viene applicato l'accantonamento del 20%.

#### **Art. 7**

##### **Erogazione dell'incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche**

1. Gli importi erogati sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.
2. L'incentivo non può essere erogato a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi ove sia dimostrata una qualche negligenza, responsabilità, inadempienza da parte dei soggetti aventi diritto.
3. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile di Area competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento. Nel Report sono asseverate le attività svolte e descritte e motivate le proposte di pagamento.
4. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento complessivo lordo annuo.
4. I compensi di cui sopra, saranno liquidati per le sole quote corrispondenti agli incarichi effettivamente svolti, le rimanenti quote costituiranno economie.
5. I dipendenti che partecipano al procedimento non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse al suo svolgimento.
6. L'erogazione dell'incentivo verrà effettuata secondo le seguenti fasi :
  - 50 % dell'importo complessivo all'avvenuta aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura.
  - 50 % all'approvazione dello stato finale e dei conseguenti collaudi amministrativi o certificati di regolare esecuzione.
6. L'ufficio Ragioneria è tenuto a supportare il Segretario Comunale nella verifica della procedura di liquidazione dell'incentivo.

#### **Art. 8**

##### **Ripartizione dell'incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche**

1. Il riparto percentuale degli incentivi *riconosciuti per l'esecuzione di un contratto pubblico come sopra definito*, è diversificato tra i vari soggetti dipendenti dell'ente di cui all'art. 4 , in funzione delle diverse funzioni/attività effettivamente svolte dagli stessi, definito dal R.U.P. al momento del conferimento dell'incarico di cui all'art.4.
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. L'incentivo è ripartito in percentuale rispetto alle responsabilità attribuite come segue:
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando;
  - controllo dell' esecuzione dei contratti pubblici;
  - responsabile unico del procedimento;
  - direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
  - collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
  - collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto

**TABELLA A (AFFIDAMENTO GESTITO DAL RUP)**

	Incarico	% max
PROGR.	<b>Programmazione della spesa per investimenti</b> ( <i>redazione e revisione documenti programmatori, variazioni bilancio e PEG, acquisizione finanziamenti, gestione bandi, monitoraggio</i> )	8,00%
BANDO	<b>Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando</b> ( <i>verifica degli elaborati progettuali funzionali alle procedure di gara e al contratto</i> )	20,00%
RUP	<b>Responsabile unico del procedimento</b> ( <i>funzioni di cui all'art. 31 del Codice</i> )	45,00%
DL	<b>Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione</b> ( <i>funzioni di cui all'art. 101 del Codice</i> )	25,00%
CS	<b>Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità</b>	1,00%
C	<b>Collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto</b>	1,00%

**TABELLA B (AFFIDAMENTO GESTITO DALLA CUC)**

	Incarico	% max
PROGR.	<b>Programmazione della spesa per investimenti</b> ( <i>redazione e revisione documenti programmatori, variazioni bilancio e PEG, acquisizione finanziamenti, gestione bandi, monitoraggio</i> )	min 5,0% max 8,0%
BANDO	<b>Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando</b> ( <i>verifica degli elaborati progettuali funzionali alle procedure di gara e al contratto</i> )	min 16,0% max 25,0%
RUP	<b>Responsabile unico del procedimento</b> ( <i>funzioni di cui all'art. 31 del Codice</i> )	min 32,0% max 40,0%
DL	<b>Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione</b> ( <i>funzioni di cui all'art. 101 del Codice</i> )	Min 20,0% max 25,0%
CS	<b>Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità</b>	1,00%
C	<b>Collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto</b>	1,00%
	<b>Incentivo spettante al personale della C.U.C. di cui all'art 113 c.5</b> <i>*percentuale da stabilirsi in apposito regolamento CUC</i>	Fino al max 25,00%

**Art. 9**

**Ripartizione dell'incentivo per lo svolgimento parziale delle funzioni tecniche ed eventuali decurtazioni**

1. Nel caso di funzione svolta parzialmente, per cause diverse da quelle di cui al comma 2 dell'art.7, il R.U.P. accerterà l'incentivo erogabile con criteri proporzionali, connessi all'effettivo svolgimento delle funzioni stesse.
2. Qualora si verificassero degli incrementi nei tempi previsti per la conclusione delle attività di cui all'art. 8 si dovranno applicare le seguenti penali nell'erogazione dell'incentivo :
  - 0,5 % ogni giorno di ritardo fino a 30 giorni
  - 1 % ogni ulteriore giorno di ritardo oltre ai 30 giorni

#### **Art.10**

##### **Incentivo a personale di Centrale Unica di committenza di altro ente**

1. La quota parte, di cui all'art 113 c.5 del Codice dei Contratti, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto che potrà essere richiesta al personale di una centrale unica di committenza di altro Ente, per i compiti svolti nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di questo Ente, potrà essere finanziata con la riduzione delle percentuali dovute nelle singole prestazioni fino ai valori minimi indicati in tabella.

#### **Art. 11**

##### **Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### **Art. 12**

##### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. modif., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 13**

##### **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

#### **Art. 14**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. I criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi" al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano sui lavori – servizi e forniture approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo) successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche).

*Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche*

connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.  
(comma aggiunto dall'art. 1, comma 526, legge n. 205 del 2017)

#### Art. 102. (Collaudo)

1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture.

2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti

*pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.*

*3. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.*

*4. (abrogato)*

*5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.*

*6. Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.*

*7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:*

*a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 a quelli in quiescenza nella regione/regioni ove è stata svolta l'attività di servizio;*

*b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio, ovvero in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 ubicati nella regione/regioni ove è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;*

*c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;*

*d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;*  
*d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.*

*8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.*

*9. Al termine del lavoro sono redatti:*

*a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi della normativa vigente, quale ultima*

*fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento;*

*b) l'aggiornamento del piano di manutenzione;*

*c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.*